

RELAZIONE EX ART. 6 DEL D.LGS. 19.8.2016, N. 175, E SS.MM.II.

("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica")

Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione di
Brescia Mobilità S.p.A. del 23.4.2021

Approvata con Delibera dell'Assemblea di
Brescia Mobilità S.p.A. del 24.6.2021

I. PREMESSA

In attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, del Decreto Legislativo 19.8.2016, n. 175, e ss.mm.ii. (*"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*) (il **"D.Lgs. 175/2016"**) nonché in conformità alle raccomandazioni rese dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (documento del 7.3.2019), Brescia Mobilità S.p.A. (la **"Società"** e/o **"Brescia Mobilità"**), in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. medesimo, adotta la presente relazione (la **"Relazione"**), così strutturata:

- (a) programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (il **"Programma"**);
- (b) relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31.12.2020;
- (c) strumenti integrativi di governo societario.

II. RIFERIMENTI NORMATIVI

II.1 Ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016:

"2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

II.2 Ai sensi dell'art. 14, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016:

"2. Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice Civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

III. BRESCIA MOBILITÀ

- III.1 Il capitale azionario di Brescia Mobilità è posseduto per il 99,749% dal Comune di Brescia (il “Comune”) e per lo 0,251% da A2A S.p.A. Brescia Mobilità è società in *house providing* del Comune, sottoposta al controllo analogo, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, nonché al coordinamento ed alla direzione di tale Amministrazione Pubblica, ai sensi degli articoli 2497 e ss. del Codice Civile, ed è controllante di altre società – Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, Brescia Trasporti S.p.A. e OMB International S.r.l.-in Liquidazione – in veste di capogruppo del Gruppo Brescia Mobilità. Brescia Mobilità, oltre alle partecipazioni detenute in tali società appartenenti al Gruppo Brescia Mobilità, detiene una partecipazione pari al 50% nella società Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l. Sul sito www.bresciamobilita.it, sezione “Società Trasparente”, è possibile prendere visione dello Statuto nonché di tutti i dati in merito alla composizione degli organi sociali.
- III.2 Brescia Mobilità è stata costituita il 20.12.2001, attraverso la scissione dal ceppo originario di ASM Brescia S.p.A., per realizzare e gestire, in forma integrata e coerentemente con gli indirizzi del Comune, la mobilità e gli spostamenti all'interno dell'area urbana con l'obiettivo di migliorare la vivibilità del territorio, ridurre la congestione stradale e favorire soluzioni ecologiche ed eco-compatibili. La Società, in ottemperanza alle direttive del Comune e degli altri Enti locali territoriali, provvede alla gestione dei processi di mobilità delle persone e delle merci e di governo del traffico; può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale.

*** **

IV. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

IV.1 DEFINIZIONI

IV.1.1 Continuità Aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice Civile (“*Principi di redazione del bilancio*”), che, al comma 1, n. 1), recita: “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”. La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di

rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

IV.1.2 Crisi

L'art. 2, lett. c), della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, e ss.mm.ii. (*"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"*), il quale all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce la *"crisi"* come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*. In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di:

- (a) una crisi finanziaria, allorché l'azienda - pur economicamente sana - risenta di uno squilibrio finanziario e, quindi, abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie; secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- (b) una crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

IV.2 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

IV.2.1 Premessa

Tenuto conto che l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 fa riferimento a *"indicatori"* e non solo a *"indici"* e, dunque, ad un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- (a) analisi di indici e margini di bilancio;
- (b) analisi prospettica attraverso indicatori.

IV.2.2 Analisi di indici e margini di bilancio

IV.2.2.1 L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- (a) solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

(b) liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;

(c) redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, di remunerare il capitale.

IV.2.2.2 Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e, quindi, l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Analisi Patrimoniale
Valutazione della corretta capitalizzazione
Margine di struttura
Indice di copertura delle immobilizzazioni
Analisi della situazione finanziaria della società
Margine di tesoreria
Indice di liquidità
Leverage o indice di dipendenza finanziaria
Conto economico
Valutazione dei margini di conto economico
Margine operativo lordo (MOL o EBITDA)
Risultato operativo (EBIT)
Risultato di esercizio
Analisi economico - patrimoniale
Return on Equity (ROE)
Return on Investment (ROI)
Return on sales (ROS)
Altri indici e indicatori
Posizione Finanziaria Netta PFN
Rapporto tra PFN e EBITDA (MOL)

IV.2.3 Analisi prospettica attraverso indicatori di tipo quantitativo contabili

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

DSCR (su budget 2021)

IV.3 MONITORAGGIO PERIODICO

IV.3.1 L'organo amministrativo della Società provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel Programma.

IV.3.2 Tale attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento a quanto prescritto ex art. 147-*quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*) (il **"T.U.E.L."**) a mente del quale, tra l'altro:

"1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

IV.3.3 Copia delle relazioni aventi ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o della rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio

di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione della Società, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

IV.3.4 Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea della Società nell'ambito della relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

IV.3.5 In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

IV.3.6 L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

IV.3.7 L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e, comunque, in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della Società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

*** **

V. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2020

Si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31.12.2020, sono di seguito evidenziate.

V.1 PROFILO SOCIETARIO

Per economia espositiva in merito al profilo societario di Brescia Mobilità si rinvia al § III.

V.2 ORGANO AMMINISTRATIVO

V.2.1 L'organo amministrativo di Brescia Mobilità è costituito dal Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020.

V.2.2 Con delibera dell'Assemblea della Società dell'11.4.2018 sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- Carlo Scarpa – *Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- Alessia Palmirani – *Consigliere*
- Maurizio Sorrentino – *Consigliere*
- Riccardo Zucca – *Consigliere*
- Christine Perrotti – *Consigliere*

In sostituzione del Consigliere Christine Perrotti, rimasta in carica fino al 14.4.2020, con delibera dell'Assemblea della Società del 26.6.2020 è stata nominata Antonella Loda.

V.3 ORGANO DI CONTROLLO-REVISORE

V.3.1 L'organo di controllo di Brescia Mobilità è il Collegio Sindacale, composto da cinque membri – un Presidente del Collegio, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti – nominati dall'Assemblea della Società, con delibera dell'Assemblea del 26.6.2020; tale organo rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2022 ed è così composto:

- Paolo Panteghini – *Presidente Collegio Sindacale*
- Claudia Sala – *Sindaco Effettivo*
- Raffaella Tonni – *Sindaco Effettivo*
- Paola Bulferetti – *Sindaco Supplente*
- Francesco Vollono – *Sindaco Supplente*.

V.3.2 La revisione legale dei conti della Società è affidata a Ernst & Young S.p.A., società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata con delibera dell'Assemblea del 30.4.2019.

V.4 IL PERSONALE

La situazione del personale della Società, occupato alla data del 31.12.2020, è la seguente:

Inquadramento	Quantità personale occupato a tempo indeterminato e determinato Anno 2020
Dirigenti	6
Quadri	4
Impiegati	92
Operai	40
Totale	142

V.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2020

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § IV.2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

V.5.1 Analisi di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- (a) raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- (b) riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- (c) elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- (d) comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- (e) formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

V.5.1.1 Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2020	2019	2018	2017
Analisi Patrimoniale				
Valutazione della corretta capitalizzazione				
Margine di struttura	8.210.576	12.290.697	9.920.048	5.759.817
Indice di copertura delle immobilizzazioni	1,16	1,27	1,21	1,12
Analisi della situazione finanziaria della società				
Margine di tesoreria	19.334.686	15.233.700	13.011.528	9.003.277
Indice di liquidità	0,98	1,56	1,09	0,31
Leverage o indice di dipendenza finanziaria	31%	25%	25%	34%
Conto economico				
Valutazione dei margini di conto economico				
Margine operativo lordo (MOL o EBITDA)	3.923.780	6.488.521	7.257.409	6.223.026
Risultato operativo (EBIT)	1.607.224	3.971.689	5.283.181	4.243.998
Risultato di esercizio	9.081	2.493.342	2.457.582	1.553.497
Analisi economico - patrimoniale				
Return on Equity (ROE)	0,02%	4,27%	4,25%	2,80%
Return on Investment (ROI)	-0,08%	6,81%	9,13%	7,66%
Return on sales (ROS)	-0,08%	6,52%	8,77%	7,15%
Altri indici e indicatori				
Posizione Finanziaria Netta PFN	12.315.248	16.567.123	11.181.757	4.517.378
Rapporto tra PFN e EBITDA (MOL)	-	-	-	-
DSCR (su budget 2021)	>1			

V.5.1.2 Valutazione dei risultati

V.5.1.2.1 Valutazione della corretta capitalizzazione

(a) **Margine di struttura**: è un valore assoluto dato dalla differenza tra il patrimonio netto meno l'attivo immobilizzato. La situazione ottimale è che tale valore sia > 0 quindi che i mezzi propri siano superiori al valore dell'attivo immobilizzato.

(b) **Indice di copertura delle immobilizzazioni**: la stessa valutazione del margine di struttura viene data sotto forma percentuale dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/attivo immobilizzato). Se questo indice è:

- maggiore di 1, situazione ottimale,
- maggiore di 0,7, situazione di buona solidità,
- compreso tra 0,50 e 0,70, situazione di scarsa solidità (società da capitalizzare),
- minore di 0,33, situazione di squilibrio (società da capitalizzare).

V.5.1.2.2 Valutazione della situazione di liquidità

(a) Il **Margine di Tesoreria** è un indicatore finanziario della liquidità dell'impresa. In particolare, indica la capacità dell'impresa di "soddisfare" i debiti a breve e medio termine mediante la liquidità disponibile e crediti a breve termine. È la differenza tra (Liquidità Correnti più Crediti a Breve Termine) meno (Debiti a Breve e Debiti a Medio Termine). Se il suo valore è positivo siamo di fronte a una buona situazione finanziaria; se negativo, la situazione finanziaria è squilibrata.

(b) L'**indice di liquidità primaria** rappresenta il rapporto tra i valori utilizzati per il calcolo del margine di tesoreria. La condizione ottimale per l'azienda si realizza quando questo indice è pari o superiore ad 1. Un indice inferiore ad 1, al contrario, segnala la necessità di ricorso al debito a lungo termine.

V.5.1.2.3 Valutazione della struttura finanziaria

(a) L'indice maggiormente utilizzato nella prassi è il **LEVERAGE o Indice di dipendenza finanziaria**, il quale ci dice cosa accade nel rapporto tra indebitamento e capitale proprio (spesso, infatti, questo indice viene chiamato anche "rapporto di indebitamento"). La formula è data da: totale dei debiti/patrimonio netto.

- (i) Se il **LEVERAGE è pari o inferiore a 1 (<100%)** significa che l'azienda non ricorre al debito, perché tutti i finanziamenti sono rappresentati dal solo capitale proprio. Significa che l'azienda copre le sue esigenze finanziarie senza ricorrere a indebitamento esterno, per cui ci sono buoni margini nel caso di eventuali necessità di ricorso all'indebitamento.
- (ii) Se il **LEVERAGE assume un valore compreso tra 1 e 2 (>100%<200%)**, significa che il capitale proprio è maggiore dell'indebitamento. Questa è una situazione abbastanza "normale" poiché l'azienda è strutturalmente indebitata.

- (iii) Se, infine, il **LEVERAGE assume un valore maggiore di 2 (>200%)**, allora significa che i debiti sono maggiori del capitale proprio e che, quindi, la situazione finanziaria potrebbe essere compromessa poiché l'azienda risulta "sottocapitalizzata".

V.5.1.2.4 Valutazione dei margini intermedi di conto economico

- (a) Il **Margine Operativo Lordo (MOL) o EBITDA** è un margine, che rappresenta la differenza tra i ricavi (al netto di risconti di ammortamenti di contributi conto impianto) e i costi operativi (al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti). Evidenzia l'importo delle risorse che la società è in grado di utilizzare per coprire la quota di ammortamenti, gli oneri finanziari e le imposte. Non esiste un valore ottimale di questo margine, varia per ogni società, ma è evidente che oltre ad essere positivo, deve essere superiore alla quota di ammortamento annua e agli oneri finanziari ed è il valore di riferimento da utilizzare per valutare le possibilità di investimento futuro.
- (b) Il **Risultato Operativo o EBIT** è il margine dato dalla stessa differenza tra i ricavi (al netto di risconti di ammortamenti di contributi conto impianto) e i costi operativi (compresi ammortamenti e accantonamenti). Evidenzia il margine a disposizione per la copertura degli oneri finanziari e le imposte, dopo gli ammortamenti.
- (c) **Risultato di esercizio** al netto delle imposte. Viene evidenziato in quanto è utilizzato per il calcolo del ROE.

V.5.1.2.5 Indici di redditività aziendale

- (a) **ROE (Return on Equity o Indice di Rendimento del Capitale Proprio)** è dato dal rapporto tra reddito netto/patrimonio netto ed indica la redditività del capitale proprio. Il valore ottimale di tale indice dipende da molti fattori (settore commerciale, tipo di società, compagine sociale, etc.), ma per poter dire se un dato valore di ROE è buono o cattivo bisogna metterlo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi (BOT, CCT, depositi bancari, etc.), cioè valutare il costo opportunità dell'investimento nell'azienda. La differenza fra gli investimenti alternativi "sicuri" (BOT, CCT, etc.) e il valore del ROE viene definita "premio al rischio" in quanto "premia" un investimento rischioso. Se il premio al rischio fosse 0 non avrebbe senso investire nell'attività rischiosa (un'impresa) in quanto è possibile ottenere la stessa remunerazione senza rischiare nulla.
- (b) **ROI (Return on Investment o Indice di Redditività del Capitale Investito)** è un indice di bilancio che nasce dal rapporto tra il risultato operativo/totale dell'attivo patrimoniale ed indica la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto rende il capitale investito in quell'azienda. La redditività dell'attività caratteristica deve essere superiore al tasso di interesse pagato sui debiti finanziari.
- (c) **ROS (Return on Sales o Indice di Redditività delle Vendite)** è dato dal rapporto reddito operativo/totale dei ricavi, rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo o, meglio, la redditività delle vendite. Essendo un rapporto tra ricavi e costi operativi, esprime la capacità di profitto ottenibile nel

corso del ciclo: acquisti di materie prime, lavorazione, vendita prodotto finito. Esso misura il margine operativo su ciascuna unità monetaria ed è particolarmente utile per valutare l'efficienza di segmenti diversi di vendita (divisioni di prodotto o territoriali, ecc.); permette inoltre di valutare se l'azienda oggetto di studio sia in grado più dei competitori di generare profitto dal fatturato conseguito. Il ROS viene valutato attraverso un confronto con quello di società simili o comparato a quello del settore di riferimento.

V.5.1.2.6 Altri indicatori

- (a) **Posizione finanziaria netta (PFN)** si ottiene dalla somma algebrica tra le disponibilità liquide, le disponibilità liquidabili a breve e i debiti finanziari a breve e consolidati ed indica (se negativo) il grado di indebitamento finanziario della società nei confronti di terzi e, quindi, il grado di rischio insolvenza in cui versa la società. Se positiva (>0) indica indipendenza finanziaria.
- (b) L'indice **PFN/MOL**, sempre in un'ottica di valutazione dell'indebitamento (quindi in presenza di debito e PFN negativa), indica la capacità e i tempi di rimborso dell'indebitamento finanziario netto attraverso i cash flow della gestione caratteristica. Esprime il **grado di sostenibilità finanziaria** dell'impresa nel medio lungo periodo. Se la PFN al numeratore è positiva c'è sicuramente sostenibilità del debito (in quanto non esiste debito) e conseguentemente un fattore positivo.
- (c) **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)** = $(\text{Flusso di cassa operativo} - \text{tasse}) / \text{Flusso finanziario al servizio del debito}$. Il DSCR pone a confronto il **cash flow operativo (prospettico nell'arco di almeno 12 mesi, da budget)** prodotto dall'impresa, al netto delle imposte, e il flusso finanziario al servizio del debito, ovvero le quote capitale dei finanziamenti a medio lungo termine che verranno rimborsate nel periodo in oggetto. Il rapporto tra le due grandezze **deve essere superiore a 1**. In questo modo si ha la certezza che il flusso di cassa generato dalla gestione operativa nel periodo considerato è in grado di far fronte al debito finanziario.

V.6 CONCLUSIONI

In merito ai risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex articoli 6, comma 2, e 14, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'analisi dei margini, degli indici e degli indicatori proposti per tutti gli esercizi oggetto di verifica [siano essi trascorsi (2017-2020) sia con prospettiva ad un anno per quanto riguarda il DSCR], nonostante la situazione di crisi pandemica da Covid-19 in corso, emerge che tutti i valori sono ampiamente superiori ai valori limite individuati. La situazione di crisi in corso ha solamente ridotto il valore di alcuni margini (EBITDA, EBIT e risultato di esercizio), ma si presume che gli stessi potranno in futuro ritornare ai livelli degli anni precedenti. Alla luce dei risultati emersi da queste macro verifiche effettuate, il Consiglio di Amministrazione **può ragionevolmente affermare che per la Società non vi sia stato in passato e non vi sia, tuttora, rischio di crisi aziendale.**

*** **

VI. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: (i) il modulo "Albo Fornitori"; (ii) il "Regolamento per la formazione e la gestione dell'albo fornitori telematico del Gruppo Brescia Mobilità"; (iii) il "Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 16.1.2015, e successivi <<Addendum n. 1 al "Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni">> e "Linee Guida per la concessione del supporto in comunicazione"; (iv) il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Brescia Mobilità: Brescia Mobilità S.p.A.", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20.2.2015; (v) il "Regolamento per il reclutamento del personale di Brescia Mobilità S.p.A.", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 18.12.2015; (vi) le "Condizioni Generali di Appalto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria", del 14.3.2016 e successive revisioni; (vii) il "Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 27.2.2017; (viii) il "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie" adottato il 27.9.2017 e successiva revisione; (ix) il "Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 13.12.2017.	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società:	Non si ritiene necessario adottare

		(i) ha costituito e implementato un <u>Ufficio di Internal Auditing</u>, che si rende garante del sistema di controllo interno sui processi aziendali, attraverso la pianificazione ed effettuazione di <i>audit</i> specifici; (ii) ha nominato un <u>Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza</u>, in ottemperanza alla normativa applicabile in materia, che esercita le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa medesima; (iii) ha nominato un proprio <u>Organismo Indipendente di Valutazione</u>, per lo svolgimento dei compiti, indicati nella deliberazione 1134/2017 dell'A.N.A.C., nonché di tutti gli ulteriori compiti ad esso spettanti in virtù di eventuali normative e interpretazioni in materia; (iv) ha nominato un <u>Organismo di Vigilanza</u>, per l'espletamento dei compiti stabiliti dal D.Lgs. 231/2001 e da ogni altro ulteriore normativa vigente in materia, dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo (di seguito anche il "M.O.G.") adottato dalla Società; (v) ha nominato il <u>Responsabile della Funzione Antiriciclaggio</u>, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007, che svolge anche le attività di Gestore per le comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia; si coordina e collabora con le varie funzioni aziendali di controllo della Società; (vi) ha nominato un <u>Responsabile della Protezione dei Dati</u>, in relazione agli adempimenti previsti in materia di trattamento e tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; (vii) ha nominato una <u>Commissione di Controllo</u>, ai sensi del "Disciplinare sui controlli di Brescia Mobilità S.p.A."	ulteriori strumenti integrativi
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: (i) il "Codice Etico e di Comportamento"; (ii) un proprio M.O.G. ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) nel mese di dicembre 2014, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (il "P.T.P.C.") ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (il "P.T.T.I."), ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, per il triennio 2015-2017, pubblicato sul sito internet del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it, sezione "Società Trasparente"; nel mese di gennaio 2016, il 1° Aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. relativo al triennio 2016-2018 e, nel mese di dicembre 2016, il 2° Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2017-2019 (che, come previsto dalle intervenute	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

novità normative, ricomprendeva al suo interno un Titolo dedicato alla materia della trasparenza), documenti anch'essi pubblicati sul sito internet del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it, sezione "*Società Trasparente*"; nel mese di gennaio 2018, il 3° Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2018-2020, che costituisce un'importante rivisitazione del 2° Aggiornamento del P.T.P.C., alla luce delle novità normative ed interpretative intervenute in materia; nel mese di gennaio 2019, il 4° Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2019-2021, che costituisce un'importante rivisitazione del 3° Aggiornamento del P.T.P.C. alla luce delle novità normative ed interpretative intervenute in materia; nel mese di gennaio 2020, il 5° Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2020-2022, che costituisce un'importante rivisitazione del 4° Aggiornamento del P.T.P.C. alla luce delle novità normative ed interpretative in materia e, in particolar modo, dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019. Tenuto conto che l'A.N.A.C. ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per la redazione ed adozione del P.T.P.C. per il triennio 2021-2023, la Società sta procedendo con tali attività nelle more dell'adozione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020;

- (iv) il "*Disciplinare sui controlli di Brescia Mobilità S.p.A.*", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016;
- (v) il "*Codice Disciplinare di Brescia Mobilità S.p.A.*", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016;
- (vi) il "*Regolamento sull'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti di Brescia Mobilità S.p.A.*", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21.7.2016;
- (vii) il "*Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti di Brescia Mobilità S.p.A. per motivi personali e familiari*", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 25.1.2017;
- (viii) il "*Regolamento interno per le missioni e le attività espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio*", con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 25.1.2017;
- (ix) il "*Regolamento per il riconoscimento della copertura delle spese di assistenza legale a favore dei dipendenti della Società*", adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 17.10.2017;

		(x) il “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. per la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 23.1.2018; (xi) il “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex art. 47 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.”, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 22.5.2018; (xii) il “Disciplinare per l'utilizzo degli autoveicoli aziendali in uso ai dipendenti per ragioni di servizio e in uso ai dirigenti di Brescia Mobilità S.p.A.”, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20.6.2018; (xiii) il “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. sul procedimento sanzionatorio ex articoli 45 e 46 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'ulteriore normativa in materia di anticorruzione e trasparenza”, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 24.7.2018; (xiv) il “Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. in materia di incarichi autorizzati ai dipendenti”, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.9.2018; (xv) il “Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” e relativa “Istruzione Operativa per l'individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia antiriciclaggio”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 10.9.2019.	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società: (i) si è dotata sin dal 2016, unitamente alle altre società del Gruppo (Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata e Brescia Trasporti S.p.A.), di un “Bilancio Sociale del Gruppo Brescia Mobilità”, atto a consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere come il Gruppo Brescia Mobilità interpreta e realizza la propria missione istituzionale e il proprio mandato, dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti del contesto socio-economico, culturale ed ambientale in cui opera; il Bilancio Sociale si inserisce nella cosiddetta CSR – <i>Corporate Social Responsibility</i> – che ha recentemente avuto impatti significativi ed importanti sulle società, portandole ad avere un diverso approccio rispetto al modo di operare nello svolgimento delle attività lavorative; dopo le esperienze positive degli anni precedenti, anche nel 2020 è stato redatto il “Bilancio di Sostenibilità 2019” del Gruppo Brescia Mobilità, con il quale si è proseguito nel percorso di redazione di un	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

bilancio finalizzato a progettare ed a definire i servizi del Gruppo, con l'approccio tipico delle *Corporate Social Responsibility*, in linea con i 17 *Sustainable Development Goals* (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) delle Nazioni Unite al 2030; è in corso di approvazione il Bilancio di Sostenibilità 2020 del Gruppo Brescia Mobilità;

- (ii) si è dotata, unitamente a Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata e a Brescia Trasporti S.p.A., del "*Sistema di Gestione Integrato*" con la finalità di migliorare i processi, la qualità del servizio offerto agli utenti, gli impatti delle attività sull'ambiente circostante e migliorare altresì la tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del pubblico nonché la responsabilità sociale ed etica del proprio agire;
- (iii) ha predisposto il proprio Sistema di Gestione per la Qualità e Salute e Sicurezza dei Lavoratori in conformità ai requisiti delle norme:
 - a) UNI EN ISO 9001:2015, Sistema di Gestione per la Qualità - Requisiti (Nuovo *standard* da maggio 2018. Già certificata dal 2003);
 - b) UNI ISO 45001:2018, Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro – Requisiti e Guida per l'uso (Nuovo *standard* da maggio 2019. Già certificata OHSAS 18001:2007 dal 2012);
- (iv) ha dato attuazione al Sistema di Gestione Integrato creando uno specifico Manuale del Sistema di Gestione Integrato (il "**Manuale Organizzativo**"), con la finalità di fornire a tutte le parti interessate, interne ed esterne alla Società, una descrizione sintetica dei processi inerenti allo svolgimento delle proprie attività e dei relativi controlli; il Manuale Organizzativo costituisce parte integrante del M.O.G;
- (v) si è dotata di un M.O.G., composto anche da parti speciali relative, tra gli altri, a reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente.

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

Il Pre

strazione